OPERA NAZIONALE ASSISTENZA
ORFANI MILITARI ARMA CARABINIERI

STATUTO

(Decreto del Ministro della Difesa del 12 novembre 2024)

Il Ministro della Difesa

VISTO l'articolo 16 del codice civile;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, n. 1303, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto dell'Opera nazionale di assistenza agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, e successive modificazioni;

VISTI i decreti del Ministro della difesa 2 novembre 1993 e 17 ottobre 1998, che hanno approvato alcune modificazioni allo statuto dell'Opera nazionale di assistenza agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, rispettivamente, n. 349 in data 23 novembre 2023 e n. 352 in data 19 luglio 2024, con le quali sono state approvate le proposte di modifiche e integrazioni al vigente statuto al fine di adeguarlo alle attuali esigenze e finalità assistenziali dell'Ente;

VISTA la nota n. 8873/145-2 del 23 gennaio 2024, con la quale il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nel condividere le modifiche allo statuto, deliberate del Consiglio di amministrazione, al fine di adeguarlo alle nuove esigenze e finalità assistenziali dell'Opera, ne chiede l'approvazione;

VISTA la nota n. 0367479 del 25 settembre 2024, con la quale la Prefettura di Roma ha rappresentato di non avere elementi ostativi ai fini dell'adozione di un successivo decreto ministeriale;

D E C R E T A :

Art. 1

Allo statuto dell'Opera nazionale di assistenza agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri sono apportate le modifiche, deliberate dal Consiglio di amministrazione, di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Roma, **12 NOV 2024**

IL MINISTRO

STATUTO OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI MILITARI ARMA CARABINIERI

TITOLO I

Sede - Scopi - Patrimonio - Mezzi finanziari

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

1. "L'Opera Nazionale per l'Assistenza degli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri (ONAOMAC)" ha sede in Roma ed è sottoposta all'alta vigilanza del Ministero della Difesa e delle altre Autorità previste per legge.

2. Essa non ha scopo di lucro e si propone di assistere gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri di qualsiasi grado.

3. L'assistenza si attua:

a) con la concessione di un contributo assistenziale nella misura da stabilirsi, per ogni anno scolastico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Opera, agli orfani che frequentano istituti statali, parificati o privati, in sedi di loro gradimento. Il contributo assistenziale è altresì esteso agli orfani infanti e comunque in età prescolare;

b) con l'ammissione degli orfani che abbiano riportato ottimi risultati al termine della Scuola Secondaria di 1° grado in collegi o Istituti Scolastici convenzionati, anche ad impronta internazionale, dove, gratuitamente, potranno seguire corsi di studio adeguati alle singole qualità intellettuali.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Articolo 2

1. L'assistenza può anche essere protratta, comunque non oltre il 32esimo anno di età, per quegli orfani che, avendo dimostrato spiccata attitudine allo studio, vengano riconosciuti meritevoli di aiuto per frequentare anche corsi universitari e/o post-universitari. Tale assistenza è subordinata alle disponibilità finanziarie dell'Ente, alla regolare frequenza dei corsi accademici e all'aver conseguito la laurea magistrale con lode e non essere percettori di redditi.

2. Per gli orfani che, nel corso del periodo di assistenza agli studi fossero colpiti da gravi disabilità -irreversibili- comportanti l'invalidità civile nelle misure previste dall'art. 13 della L. 30 marzo 1971, n. 118 e ss.mm., il Consiglio di Am-

ministrazione, sempreché sussistano le relative disponibilità finanziarie, potrà deliberare l'eventuale "assistenza a vita".

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Articolo 3

1. Gli orfani che possono godere dell'assistenza dell'Ente sono, in ordine di precedenza:
   a) gli orfani di militari caduti nell'adempimento del dovere;
   b) gli orfani di militari deceduti per malattie o lesioni contratte in servizio e per cause di esso;
   c) gli orfani di militari in servizio effettivo deceduti in costanza di servizio;
   d) gli orfani di militari in congedo.

2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Opera, inoltre, subordinatamente alle disponibilità finanziarie dell'Ente, può decidere eventuali forme di assistenza, puntuali o periodiche, nei confronti degli orfani che hanno perso anche l'altro genitore. Ciò a condizione che i militari in questione non si siano risposati o abbiano costituito una nuova famiglia di fatto.

3. Il Consiglio di Amministrazione esamina i singoli casi degli orfani e delle loro famiglie, all'atto dell'ammissione all'assistenza ed al verificarsi di mutamenti sopravvenuti, deliberando in ordine ad eventuali modifiche delle forme assistenziali concesse, tenendo conto dello stato di difficoltà economica del genitore superstite e/o quella complessiva del nucleo familiare.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Articolo 4

1. Agli effetti del presente Statuto sono considerati orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri tutti i figli, purché ne sia stata riconosciuta o dichiarata giudizialmente la genitorialità.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Articolo 5

1. I benefici che l'Opera accorda ai propri assistiti non tolgono a questi il diritto di godimento di quelle altre provvidenze assistenziali, che altri Enti ed Organizzazioni siano tenuti ad elargire loro, ferma restando la valutazione del Consiglio di Amministrazione delle complessive condizioni economiche familiari, ai sensi del precedente art. 3.

Gli articoli *5 bis* e *5 ter* sono abrogati.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Articolo 6

1. Il patrimonio dell'Opera è costituito da beni mobili ed immobili di sua proprietà.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione del patrimonio complessivo ed in particolare delle disponibilità finanziarie liquide, con acquisto di titoli di Stato o dallo stesso garantiti, nonché altri strumenti o forme di investimento con funzioni eminentemente conservative o incrementali del patrimonio, integralmente da intestarsi all'Opera stessa.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Articolo 7

1. Le entrate dell'Opera sono ordinarie e straordinarie.
2. Le ordinarie sono costituite, in particolare, dalle quote versate volontariamente dal personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio ed in congedo, dai redditi patrimoniali preesistenti, dagli interessi dei titoli di Stato, dai conti correnti bancari e/o postali, dalle rendite derivanti dall'ordinaria gestione del patrimonio immobiliare, nonché dai proventi derivanti da altri investimenti. Le straordinarie dalle oblazioni, dalle sovvenzioni, dai legati e dai lasciti o donazioni dello Stato, di Enti e di privati.
3. Il servizio di tesoreria e di cassa, nonché la custodia dei titoli e dei valori costituenti il suo patrimonio possono essere esplicati a mezzo di selezionati istituti bancari, di sicura garanzia e solidità.
4. Per il servizio di cassa l'Opera può disporre anche di un conto corrente postale.

TITOLO II
Del Consiglio di Amministrazione

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Articolo 8

1. L'Opera è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da:
a) un Generale dei Carabinieri in congedo, Presidente;
b) un Generale dei Carabinieri in congedo, Vicepresidente, di grado non superiore a quello del Presidente, o, se avente lo stesso grado di questi, con minore anzianità;
c) due Generali dei Carabinieri in congedo, Consiglieri;

d) un ufficiale superiore dei Carabinieri in servizio a Roma, Consigliere;
e) un ufficiale superiore dei Carabinieri, del Ruolo Tecnico - specialità amministrazione, in servizio presso il Comando Generale dell'Arma, Consigliere;
f) un Cappellano militare dell'Arma, Consigliere;
g) una vedova di militare dell'Arma caduto nell'adempimento del dovere ovvero deceduto per lesioni o malattie contratte in servizio o per cause di servizio, Consigliere;
h) un ufficiale dei Carabinieri in congedo, Segretario;
i) un militare del ruolo degli Ispettori dell'Arma dei Carabinieri in servizio a Roma, Consigliere;
j) un militare del ruolo dei Sovrintendenti o del ruolo degli Appuntati e dei Carabinieri in servizio a Roma, Consigliere.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Ministro della Difesa o, su sua delega, dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Qualora il Presidente lo ritenga necessario ed opportuno può essere chiamato a partecipare senza voto alle deliberazioni del Consiglio anche l'ufficiale del ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri, in servizio a Roma, incaricato del servizio di tesoreria.

3. Le prestazioni di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

Articolo 9

1. Il Ministro della Difesa, con proprio Decreto, può:
a) sostituire i membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo siano impossibilitati ad adempiere le loro funzioni. I nominati per sostituzione durano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti coloro che hanno sostituito;
b) revocare, in qualunque momento, la nomina di uno o più membri del Consiglio, o pronunciarne la decadenza;
c) sciogliere l'intero Consiglio, ove ritenga ciò conforme agli interessi dell'Opera, e nominare un Commissario Straordinario per la durata di sei mesi, salvo proroga.

2. Il Ministro della Difesa può delegare il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri per i provvedimenti di cui al comma 1.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

1. Il Consiglio di Amministrazione, oltre le funzioni di cui all'art. 6, è competente a decidere sui seguenti argomenti:

a) investimento di somme liquide in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) accettazione di sovvenzioni, di lasciti o simili;
c) acquisto, vendita, affitto e permuta di immobili;
d) bilancio di previsione e conto consuntivo;
e) approvazione di contratti per un importo eccedente 50.000,00 euro, o che vincolino l'Ente per una durata superiore al triennio;
f) ratifica degli atti d'urgenza compiuti dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente;
g) adozione di atti transattivi;
h) autorizzazione a stare in giudizio;
i) assunzione di prestiti;
j) assunzione, sospensione, licenziamento dei dipendenti impiegati o salariati;
k) reclami degli assistiti;
l) proposte di modifiche allo Statuto;
m) proposte di eventuali regolamenti interni e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;
n) iniziative intese a procurare proventi all'Ente e a svolgere allo scopo opportuna e ben intesa propaganda.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Articolo 11

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie e si possono svolgere in presenza o in modalità telematica, a giudizio del Presidente. Le prime hanno luogo una volta ogni quadrimestre, le seconde quando ritenute necessarie dal Presidente o ne facciano richiesta almeno tre dei Consiglieri.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, che possono ridursi a 3 (tre) in caso di urgenza motivata. La convocazione è effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento o con tutti i mezzi offerti dalle più moderne tecnologie, acquisendo sempre copia dell'avvenuto raggiungimento dei singoli convocati.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che siano effettivamente presenti almeno tre dei componenti del Consiglio oltre al Presidente o il Vicepresidente.

4. Non sono ammesse deleghe.

5. Le deliberazioni s'intendono approvate quando raccolgono il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza.

6. Per le deliberazioni concernenti le modifiche all'Atto Costitutivo, allo Statuto, l'eventuale scioglimento e devoluzione del patrimonio, è necessario che siano presenti e favorevoli almeno 8 dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Articolo 12

1. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono partecipare a deliberazioni, né possono prendere parte a tutti i provvedimenti concernenti interessi propri o di parenti od affini sino al 4° grado.
2. In caso di violazione del disposto del precedente comma, i contravventori incorrono nella decadenza della nomina e la deliberazione è nulla.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

Articolo 13

1. I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio sono stesi dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dai membri e controfirmati dal Segretario.

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Articolo 14

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Opera e ne ha la firma. Egli:
a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
b) stipula contratti nei limiti degli stanziamenti del bilancio ed in conformità delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni consiliari;
c) ordina il deposito in conto corrente delle somme disponibili, i prelievi in relazione alle occorrenze;
d) sorveglia la riscossione delle entrate, ordina le spese, firmando i relativi mandati nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
e) vigila affinché le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni consiliari siano da tutti osservate.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

Articolo 15

1. Il Presidente nei casi di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

TITOLO III
Esercizio finanziario

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

Articolo 16

1. L'esercizio finanziario dell'Opera va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

Articolo 17

1. Presso l'ufficio di Presidenza deve essere tenuto al corrente l'esatto inventario di tutti i beni immobili e mobili ed uno stato dei diritti, crediti, debiti ed obbligazioni con titoli relativi.
2. Dell'inventario e delle successive variazioni è data comunicazione al Ministero della Difesa, tramite il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione, non più tardi del 31 ottobre di ciascun anno, approva il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario successivo. Nel mese seguente, il bilancio di previsione, accompagnato dalla relazione illustrativa, è inviato al Ministro della Difesa, tramite il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Articolo 19

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione impegna le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.
2. Le somme eccedenti i bisogni di cassa normali dell'Opera debbono essere depositate sui conti correnti intestati all'Opera stessa, secondo la convenienza riscontrata dal Consiglio di Amministrazione dell'Opera.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

Articolo 20

1. Il Consiglio di Amministrazione deve approvare ogni anno, entro il mese di aprile, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente, corredato di una relazione sul risultato finanziario e morale della gestione.

2. Nel mese successivo, il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione e dagli altri documenti giustificativi, sono inviati alla Prefettura di Roma e al Ministero della Difesa, tramite il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

3. Il controllo contabile della gestione dell'O.N.A.O.M.A.C. è esercitato da un Organo di revisione contabile monocratico, nominato dal Ministro della Difesa o, su delega, dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.
Il Revisore, che assisterà alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere dotato di adeguata professionalità e quindi individuato tra gli iscritti nell'Albo dei revisori contabili ed esplicherà le sue funzioni, auspicabilmente, a titolo gratuito.

TITOLO IV
Della tutela e della vigilanza dello Stato

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

Articolo 21

1. L'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri è posta sotto la tutela e vigilanza del Ministro della Difesa, che la può esplicare a mezzo del Comando Generale dell'Arma, nonché delle altre Autorità previste per legge.

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

Articolo 22

1. L'Ente, per l'esplicazione dei suoi scopi, si avvale anche dell'uso di eventuali immobili e dotazioni, nonché del personale che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri mette a sua disposizione.

2. Le risorse strumentali e il personale dell'Arma dei Carabinieri di cui al comma 1 sono concordati con apposite convenzioni.

Gli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 sono abrogati.